

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA – NAPOLI

Motivi aggiunti

per il **Sig. Pasquale TURI** (C.F. TRUPL93S30G039U), rappresentato e difeso – giusta procura in calce – dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRTMCL68P14H703J) con il quale elegge domicilio digitale al seguente indirizzo pec: avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it

nell'ambito

del ricorso (R.G. n. 4017/2020) proposto

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;

avverso e per l'annullamento – previa sospensione

a - del verbale di cui alla nota prot. n. 0615418 del 23.12.2020 recante l'esito della valutazione reso dalla Commissione di riesame (seduta del 10.12.2020) ovvero che la domanda del ricorrente è – ancora una volta – *“non ammissibile a valutazione”*;

b - ove adottato, del provvedimento conclusivo adottato dalla competente U.O.D. 50 07 14 presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno;

c - di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali

nonché per l'accertamento

del diritto del ricorrente a vedere inclusa la propria domanda nella graduatoria delle domande ammissibili a valutazione e finanziabili.

FATTO

1 - Noti i dati di fatto al centro della presente vicenda, per i quali si rinvia al ricorso introduttivo, con riferimento ai presenti motivi aggiunti si rappresenta quanto segue.

2 - Con il ricorso introduttivo è stata impugnata, tra l'altro, la graduatoria

definitiva, approvata con D.R.D. n. 157 del 03.08.2020 nell'ambito della quale la Regione Campania ha ricompreso la domanda di sostegno del ricorrente nell'Allegato "E" ovvero tra quelle *"non ammissibili a valutazione"*.

E ciò, confermando il punteggio di **73 punti** attribuito in sede di *Graduatoria provvisoria provinciale* di cui al D.R.D. n. 498 del 28.11.2019.

3 – In pendenza del gravame, la Regione Campania ha comunicato di aver *"provveduto ad affidare nuovamente alla Commissione il riesame delle sole controdeduzioni presentate in data 15.06.2020"*, all'uopo comunicando l'avvio del procedimento di riesame.

E ciò:

- in esecuzione del disposto di cui al D.R.D. n. 262 del 18.11.2020, come successivamente rettificato dal D.R.D. n. 265 del 19.11.2020;

- al fine di *"garantire pienamente la partecipazione dell'interessato al procedimento predecisorio"*.

4 – In riscontro, **il ricorrente ha depositato apposita memoria**, con la quale, in uno spirito di leale collaborazione ed in un'ottica risolutiva della vicenda, **ha chiesto alla P.A. di tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi del ricorso introduttivo.**

Ma nulla.

5 - Con il verbale impugnato, **senza tener conto – ancora una volta – delle osservazioni / motivi di ricorso articolati dal privato – la Commissione, nell'offrire una rinnovata valutazione dei profili di criticità opposti, ha ritenuto – ancora una volta - la domanda "non ammissibile a valutazione"**.

E ciò, confermando il precedente provvedimento.

Il provvedimento conclusivo non è stato ancora adottato / notificato; in ogni caso, detto verbale ha già diretta portata lesiva.

6 – Per l’effetto, al pari di tutti quelli presupposti impugnati con il ricorso introduttivo, è manifestamente illegittimo e va annullato – previa sospensione della relativa efficacia – per i seguenti

MOTIVI

Prima di tutto e, purtroppo, ancora una volta, un vizio del procedimento.

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 10 BIS DELLA L. N. 241/1990 E ART. 97 COST. IN RELAZIONE AL D.R.D. N. 239/2017 NONCHE’ AL “MANUALE DELLE PROCEDURE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO”) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

1.1 – Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 3 e 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La portata di tali previsioni normative è nota.

Ed invero, in applicazione di dette disposizioni, sussiste un generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, rafforzato nell’ipotesi tipica di previa comunicazione dei motivi ostativi: *“dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”*.

E ciò, all’evidente scopo di evitare che la partecipazione degli interessati si risolva in un mero adempimento procedurale.

1.2 – La suddetta previsione, comunque *ex se* vincolante, è stata anche espressamente richiamata nel *“Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno”*.

La *ratio*, come è noto, è quella di garantire una effettiva partecipazione.

Diversamente, la comunicazione dei motivi ostativi si risolverebbe in un inutile aggravio procedimentale.

1.3 - Nella specie, le richiamate disposizioni e le relative finalità sono state chiaramente violate.

Il riferimento, per quanto di interesse, va alla comunicazione di avvio del procedimento di riesame del 20.11.2020.

Con detta nota la P.A. ha comunicato di procedere al “*riesame **delle sole controdeduzioni presentate dalla ditta in data 15/06/2020***”.

In riscontro, a detta comunicazione di avvio del procedimento la società ricorrente:

- **in data 27.11.2020, ha depositato memoria** con la quale ha chiesto di “*tener conto anche delle ulteriori considerazioni di cui ai motivi di ricorso*” in sede di provvedimento conclusivo;

- ha pure trasmesso il ricorso introduttivo proposto dinanzi a codesto Ecc.mo T.A.R., già nella disponibilità dell’Ente; e ciò, proprio al fine di consentire una corretta e complessiva valutazione della vicenda da parte della P.A. e, quindi, garantire una piena ed effettiva partecipazione del privato, anche onde evitare un ulteriore contenzioso.

Ciò nonostante, la P.A. non ha proprio tenuto conto né della memoria né, tanto meno, dei motivi articolati dalla ricorrente nell’ambito del ricorso introduttivo.

In tal modo, dunque, violando le finalità dell’art. 10 *bis* della L. n. 241/1990.

La correttezza della ricostruzione che precede trova conferma nel verbale impugnato laddove risulta confermato che “*la commissione ... procede all’esame delle controdeduzioni presentate dalla ditta ... acquisite in data 16/06/2020 prot. 0281209*”.

Non vi è alcun riferimento alla memoria depositata in data 27.11.2020.

Del pari, non vi è alcun riferimento / motivazione in relazione ai motivi di ricorso articolati nell’ambito del ricorso introduttivo.

Ne consegue, ancora una volta:

- il difetto di motivazione;

- la violazione del giusto procedimento.

La violazione dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e delle relative finalità è tanto più grave ove si consideri che, con D.R.D. n. 262/2020, successivamente rettificato con D.R.D. n. 265/2020, la P.A. ha disposto il riesame delle controdeduzioni proprio al fine di consentire una piena ed effettiva partecipazione del privato alla corretta e complessiva valutazione della domanda di sostegno ovvero una deflazione del corposo contenzioso in essere avverso i DD.RR.DD. n. 138/2020 e **n. 157/2020**.

1.4 - Rispetto a fattispecie del tutto analoghe (P.S.R. Campania – misura 4.1.1.), codesto Ecc.mo T.A.R. ha accolto il gravame in punto di difetto di motivazione ritenendo che *“la funzione che svolge la motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al destinatario del provvedimento stesso di ricostruire l'iter logico-giuridico in base al quale l'Amministrazione è pervenuta all'adozione di tale atto nonché le ragioni ad esso sottese, e ciò per consentire la verifica della correttezza del potere in concreto esercitato, nel rispetto di un obbligo da valutarsi, invero, caso per caso in relazione alla tipologia dell'atto considerato”* (T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 18.05.2020, n. 1832); *“Nell'ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall'amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni difensive del privato medesimo”* (T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464); *“L'obbligo dell'amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell'iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria*

*esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494); Ritenuto non ultroneo rammentare che “La finalità della comunicazione di cui all'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 è quella di sollecitare il leale contraddittorio fra l'amministrazione pubblica ed il privato istante nella fase pre decisionale del procedimento amministrativo, rappresentando un arricchimento delle garanzie partecipative degli interessati in chiave collaborativa e, per quanto possibile, deflattiva del contenzioso giurisdizionale e giustiziale” (T.A.R. Campania Napoli Sez. VI, 15/10/2019, n. 4910)” (si cfr. **T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III – sent. n. 3146 del 15.07.2020; n. 3043 del 13.07.2020**).*

Segue l'illegittimità dei provvedimenti impugnati già sotto tale primo profilo.

In ogni caso, il provvedimento impugnato è illegittimo anche nel merito.

II – VIOLAZIONE DI LEGGE – (PAR. 8 DEL BANDO DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO INTEGRATO GIOVANI - TIPOLOGIA D'INTERVENTO 4.1.2 E TIPOLOGIA DI INTERVENTO 6.1.1 IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI PER L'ATTUAZIONE DELLE MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE E/O AGLI ANIMALI) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – DI MOTIVAZIONE - ERRONEITA' MANIFESTA – SVIAMENTO – ARBITRARIETA')

2.1 – Il verbale impugnato muove dai rilievi già opposti in sede di preavviso di diniego (nota prot. n. 0269036 del 09.06.2020) ovvero:

- dalla presunta inammissibilità della domanda:

Nel progetto di investimento è previsto l'acquisto di macchine operatrici elettriche (essiccatore, pulitore ed elevatore) per la prima lavorazione delle nocciole e di un impianto elettrico a servizio del fabbricato di 2 piani da ristrutturare e da adibire a deposito agricolo. Tali investimenti determinano un incremento dei fabbisogni energetici aziendali, per i quali nel progetto non è prevista alcuna produzione di energia derivante da fonti rinnovabili. Inoltre non è riportato il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi energetici ante e post investimento, né è stato sottoscritto dal Beneficiario Atto di impegno a realizzare a proprie spese il necessario impianto di produzione di energia. Pertanto non è rispettato quanto dettato dall'Art. 8 del Bando di attuazione della Misura.

- da ulteriori – presunte - criticità:

- 1) Nel preventivo dell'impianto di irrigazione non è previsto l'acquisto dell'impianto di sollevamento che dovrebbe portare l'acqua di irrigazione dalla vasca di raccolta al gruppo di testata; manca l'indicazione del fabbisogno idrico e dei volumi d'acqua accumulabili nella prevista vasca e non è rappresentato graficamente l'impianto irriguo a servizio del nocciolo;
- 2) In considerazione che nel progetto è prevista la realizzazione di un nocciolo di sei ettari, ma che, al momento della presentazione dell'istanza, la Ditta non dispone di un nocciolo di dimensioni ragguardevoli, non sono ammissibili spese relative a macchine per la prima lavorazione e raccolta delle nocciole, in quanto tali attrezzature resterebbero inutilizzate per i primi anni, divenendo anche tecnologicamente superate al momento del loro pieno utilizzo.

4) Nel computo metrico non sono ammissibili le seguenti voci:

voce 56 "scavo a sezione per impianto di nocciole per sbancamento eseguito con mezzi meccanici per definire i livelli" di € 38.263,60 in quanto non giustificato e per aver utilizzato un codice derivante dal prezzario dei lavori pubblici e non da quello dei miglioramenti fondiari;

voce 61 "concimazione con letame" di € 2.973,35 in quanto trattasi di beni di consumo, non ammissibili a finanziamento;

voce 62: "acquisto di piantine di nocciolo", il prezzo delle piantine di nocciolo, riportato nel computo metrico, è di euro 11,96 cadauna, mentre nel prezzario di riferimento è di euro 3,3 cadauna;

Voce 64 "scavo per vasca raccolta acqua": le dimensioni della vasca devono rispettare quanto riportato nello svincolo idrogeologico allegato al progetto ed essere pari a mt 8 x 5 x 3, mentre nel computo metrico le dimensioni della vasca sono di mt 10x10x5.

2.2 – In sede di nuova valutazione la Commissione non ha superato detti rilievi.

In ordine a ciascuno di essi, dunque, attesa la relativa erroneità, seguendo il medesimo ordine della Commissione, si rappresenta quanto segue.

**A – SUL PUNTO 1) OVVERO SUL RILIEVO RELATIVO ALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
VOLTO AD (AUTO)SODDISFARE L’INCREMENTO DEL FABBISOGNO ENERGETICO
DERIVANTE DALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**

a.1 – A dire della Commissione, la domanda del ricorrente non sarebbe ammissibile in quanto:

- *“nel piano degli investimenti non è stata prevista alcuna copertura con fonti rinnovabili delle necessità energetiche per il funzionamento del nuovo impianto”;*
- *“nella documentazione allegata all’istanza non vi è alcun riferimento alla previsione di coprire con fonti rinnovabili i fabbisogni energetici post investimento”;*
- *“allegata alla domanda di sostegno non è stata prodotta alcuna relazione energetica, come prevede il bando”.*

a.2 – Ma così non è.

La Regione – ancora una volta – muove da un presupposto errato: il presunto incremento di fabbisogno energetico riconducibile ad un mero pulitore, tra l’altro, utilizzato per un limitato periodo dell’anno.

Trattasi di un consumo:

- davvero minimo;
- per il quale, come meglio si dirà in prosieguo, il ricorrente ha deciso di provvedere totalmente a proprie spese.

a.3 - Fatta tale preliminare premessa, si rappresenta, altresì, quanto segue.

A dire della P.A., il ricorrente non avrebbe dimostrato di *coprire* con fonti rinnovabili l’incremento di fabbisogno energetico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

In realtà, come già chiarito, non solo la Regione non ha compreso proprio

la portata – minima e, soprattutto, di limitata incidenza nell’ambito del complessivo progetto - dell’incremento in questione, ma – ancora una volta – applica in maniera del tutto erronea la disciplina del bando.

Il riferimento va subito al par. 8 rubricato “*spese ammissibili*”.

Detta previsione è chiara nello stabilire due regimi diversificati a seconda che il richiedente:

- decida di realizzare un impianto per la produzione di energie rinnovabili direttamente funzionalizzato – per dimensioni e portata – alle esigenze energetiche aziendali e chieda di ammettere a finanziamento la relativa spesa;
- decida di far fronte autonomamente ad un eventuale incremento energetico e, dunque, **non** chieda il relativo finanziamento ma **si accolli l’intera spesa.**

Ed invero:

- **nella prima parte:** “*risultano ammissibili al sostegno esclusivamente ... impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze energetiche aziendali e comunque di potenza inferiore ad 1MW*”;
- **nella seconda parte:** “*l’incremento dei fabbisogni energetici, connesso agli investimenti previsti dal piano di sviluppo, deve essere soddisfatto da produzioni derivanti da fonti rinnovabili. In relazione dovrà riportarsi il quadro sinottico delle produzioni e dei consumi ante e post investimento. Qualora l’incremento non trova capienza nelle produzioni rinnovabili già presenti, l’azienda deve realizzare un adeguato **impianto atto a soddisfare la maggiore esigenza energetica.***

L’autoapprovvigionamento energetico per soddisfare le esigenze aziendali connesse ai nuovi impianti può essere soddisfatto anche ricorrendo ad impianti per la cui realizzazione non è richiesto alcun

finanziamento. In tal caso la concessione degli aiuti richiesti sarà subordinata alla preliminare sottoscrizione di atto di impegno alla realizzazione del necessario impianto da fonti rinnovabili e, in sede di accertamento finale per la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso, dovrà essere verificata la sua effettiva realizzazione

Insomma, il riportato par. 8 prevede:

- due ipotesi distinte ed alternative afferenti a due diversi interventi e relative modalità di spesa;
- connessi e, del pari distinti, obblighi per ciascuna di esse.

Nella specie, l'ipotesi *de qua* è certamente riconducibile al secondo caso.

Per l'effetto, diversamente da quanto opposto dalla P.A.:

- non è necessaria alcuna relazione energetica;
- è richiesta soltanto una mera dichiarazione di impegno alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Muovendo da tali presupposti perdono pregio i rilievi opposti dalla Regione in ordine ad una presunta mancanza della “*documentazione che dimostri la copertura dell'incremento energetico proposto nel progetto*”.

E ciò in quanto, più semplicemente, detta documentazione non è dovuta ai fini dell'ammissibilità della domanda.

Anzi è la stessa Regione che, nel tentativo di *confondere* sulla reale portata dell'intervento / spesa e sulla relativa disciplina applicabile, dà atto che - del tutto correttamente - “... *la ditta abbia trasmesso Dichiarazione per la compensazione energetica ed Atto di impegno*”.

a.3.1 - Né vale in contrario ritenere che “*la sottoscrizione di un atto di impegno a realizzare un'opera non prevista nel progetto non può essere presa in considerazione*”.

Si ripete:

- il richiedente ha previsto di realizzare totalmente **a proprie spese** un

impianto fotovoltaico di 3 kWp produttivo dell'energia **necessaria a soddisfare le nuove esigenze energetiche connesse alle macchine per la prima lavorazione delle castagne;**

- per detto intervento, come previsto dal bando (seconda parte del par. 8 succitato), ha trasmesso, non solo, apposito atto di impegno alla eventuale realizzazione ma anche la documentazione necessaria ed illustrativa dell'impianto.

a.4 - Ma vi è di più.

a.4.1 – In virtù di detta previsione di bando *“In tal caso la concessione degli aiuti richiesti sarà subordinata alla preliminare sottoscrizione di atto di impegno e, in sede di accertamento finale per la liquidazione del saldo dell'aiuto concesso, dovrà essere verificata la sua effettiva realizzazione”*.

In altri e più chiari termini:

- addirittura detto atto di impegno è condizione non di ammissibilità della domanda, ma di adozione del d.i.c.a. all'esito del procedimento; nella specie, è stata già depositata in tale fase preliminare;

- il rispetto dell'obbligo è, poi, condizione di liquidazione del saldo, nemmeno degli acconti.

Dunque, davvero nulla che possa incidere sull'ammissibilità.

a.4.2 – A ciò aggiungasi che trattasi di un pulitore, da utilizzare in poche occasioni della lavorazione.

Niente di più, niente di meno di un ordinario elettrodomestico casalingo.

Che la sorte del programma di investimento proposto possa dipendere da un elettrodomestico – *recte*, dall'accollo del relativo consumo – appare davvero paradossale.

a.5 – Ed ancora.

La P.A. ha opposto *“che dell'impianto di che trattasi non si fa cenno nemmeno nella Scia presentata al Comune di Castelnuovo di Conza,*

allegata all'istanza".

Anche tale rilievo è erroneo.

E' evidente che per detto impianto non è necessario alcun titolo edilizio, trattandosi di *attività edilizia libera* ai sensi dell'art. 6 – comma 1 – lett. *e.quater*) del D.P.R. n. 380/2001, anzi trattandosi della mera installazione di una macchina pulitrice delle nocciole.

Nulla che attenga al profilo edilizio.

In tali condizioni, evidente addirittura la pretestuosità del rilievo opposto.

a.6 – Sotto altro profilo, muovendo da un'analisi dei consumi – a suo dire errata - la Regione ha rilevato che *“l'azienda intende realizzare un impianto di nocciole di circa 6 ha. da cui è possibile ricavare al più 250 quintali di prodotto, assolutamente insufficiente per le capacità produttive dell'impianto”*.

Da ciò sarebbe evidente *“che l'analisi energetica è completamente errata, e a maggior ragione diventa irrilevante realizzare un impianto fotovoltaico a proprie spese basandosi su presupposti e dati non corretti”*.

Sui rilievi opposti due considerazioni.

a.5.1 - La prima.

L'esame operato dalla P.A. sembra attenere più ad una valutazione in termini di produttività del previsto impianto, piuttosto che di consumi / incremento energetico.

In altri e più chiari termini, la P.A. vorrebbe sostenere che il ricorrente avrebbe previsto un impianto sovradimensionato rispetto alla effettiva produzione delle nocciole.

Prima di tutto, tali considerazioni non rientrano certamente nell'ambito di valutazioni operabili dalla P.A. ai fini dell'ammissibilità o meno della domanda.

E ciò, è dirimente.

In ogni caso, il rilievo è errato.

La quantificazione dell'esatta produttività di un terreno e della relativa coltura è variabilissima e dipende da fattori estremamente aleatori e non costanti nel tempo.

Sarebbe impossibile parametrare con precisione la capacità produttiva di un impianto alla produzione di materie prime.

La stima offerta è chiaramente presuntiva.

Nulla impedisce una maggiore produzione.

E per tale ipotesi deve esserci un adeguato impianto.

Più semplicemente, per far fronte alle esigenze connesse alla produzione, un'azienda può permettersi una sovrastima, ma giammai una sottostima.

In ogni caso, il ricorrente ha nel dettaglio:

a - specificato:

- l'incremento dei consumi aziendali corrispondente alle esigenze aziendali connesse ai nuovi impianti – sia annuo che suddiviso per giorni ed ore di funzionamento;

- la produzione media e totale annua;

b - dimostrato con il raffronto tra consumi ante investimento – 3.594,99 kWh – e post investimento – 3.750,00 kWh di riuscire a soddisfare l'incremento energetico connesso all'intervento (si noti sul punto l'incremento di consumo, minimo).

Il ricorrente ha fornito i dati richiesti dal bando che, contrariamente a quanto opposto dalla P.A., sono puntuali e corretti.

a.5.2 - La seconda.

Muovendo da dati corretti, l'impianto fotovoltaico previsto è certamente adeguato a far fronte all'eventuale incremento energetico.

a.5.3 – Ma non solo.

Davvero singolare la ricostruzione della P.A. la quale, da un lato, contesta

rilievi relativo all'accollo del maggior consumo energetico, dall'altro, assume che detto consumo sarebbe sovrastimato.

La contraddittorietà è evidente.

Del pari evidente il tentativo sviato di tentare di giustificare ad ogni costo la propria originaria valutazione.

Ma ciò, non porta a nulla. Anzi, va fortemente censurato.

***** *****

B – SUL PUNTO 2) OVVERO SUL RILIEVO RELATIVO ALL'IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

b.1 – A dire della Commissione, con riferimento alla prevista pompa di sollevamento, *“la sola dichiarazione di accollo di spesa non è sufficiente per la valutazione del progetto”*.

Ma non solo.

Sempre a dire della P.A.:

- da un lato, mancherebbe tra gli elaborati grafici il *layout* degli interventi; e ciò, in violazione di un requisito richiesto al paragrafo 12 – punto 2 del bando e di quanto previsto al par. 13.2.1 delle Disposizioni generali.
- dall'altro, l'impianto di irrigazione non sarebbe stato descritto nei dettagli tecnici ed economici come previsto all'allegato 3 del bando.

b.2 – In contrario, valga quanto segue.

Il richiedente ha volutamente escluso dal preventivo relativo all'impianto di irrigazione la pompa di sollevamento.

E ciò, avendo previsto il relativo acquisto a proprie spese.

Per l'effetto, la relativa spesa non è oggetto del finanziamento.

Tale circostanza ha portata dirimente ed è documentata.

Per l'effetto, risulta smentita in fatto la fondatezza del rilievo opposto ovvero una presunta violazione del par. 12 – punto 2 del bando.

Ed invero, come, tra l'altro, riportato dalla stessa Regione nell'ambito del provvedimento impugnato, ai sensi della succitata previsione tra *“la*

documentazione ... **da allegare alla domanda**” risultano “*gli elaborati grafici delle opere e dei fabbricati **oggetto di finanziamento** (planimetria delle opere da realizzare ... **layout**)*”.

Insomma è la stessa previsione di bando a prevedere il *layout* soltanto ed espressamente per le opere “*oggetto di finanziamento*”.

Nella specie, trattandosi di opera per la quale è previsto un accollo della relativa spesa, alcun layout era ed è dovuto.

Non sussiste, dunque, alcuna violazione né del bando né delle Disposizioni Generali.

Il rilievo opposto, dunque, è manifestamente erroneo.

b.3 - Sotto altro profilo, non è vero che il ricorrente non ha descritto nei richiesti dettagli – tecnici ed economici – l’impianto di irrigazione previsto in progetto.

Esattamente il contrario.

Con apposita relazione, allegata alla domanda, il ricorrente ha dettagliatamente chiarito:

- da un lato, la portata tecnica dell’impianto ovvero le caratteristiche dell’opera;
- dall’altro, il fabbisogno idrico aziendale e, sempre in linea con quanto previsto dal bando ed attesa la rispondenza dell’impianto ai parametri previsti dal bando, la non necessità di predisporre una stima del risparmio idrico potenziale.

Nelle dichiarazioni sostitutive allegate al Bpol, poi, si è espressamente accollato il costo relativo alla pompa di sollevamento.

Risulta confermata *per tabulas* l’erroneità anche di tale rilievo.

b.4 - Ed ancora.

La P.A. ha ulteriormente opposto che la vasca sarebbe “*enormemente*” sottodimensionata per le esigenze dichiarate in domanda.

Per l'effetto:

- attesa l'esigua capacità di raccolta, rimarrebbe praticamente inutilizzata;
- violerebbe quanto previsto dal bando a pag. 9: *“per la realizzazione di investimenti relativi all'irrigazione, la ... ammissibilità rimane strettamente ed esclusivamente legata alla loro necessità funzionale ai nuovi impianti ...”*.

In contrario, si osserva quanto segue.

La vasca prevista in progetto è una vasca di raccolta delle acque meteoriche con la quale si intende far fronte ad una parte del fabbisogno idrico connesso al nocciolo il quale è soddisfatto da un sistema irriguo già esistente.

Tant'è vero che nella relazione il ricorrente ha specificato che:

- *“i lavori che si intendono eseguire **per il miglioramento del sistema irriguo del fondo** consistono in lavori di realizzazione della vasca ...”*;
- *“**l'irrigazione di emergenza** del nocciolo avviene **nei periodi estivi** quando le scarse precipitazioni possono compromettere il raccolto”*.

Dunque, l'acqua trattenuta in vasca e derivante dalla raccolta delle acque meteoriche serve esclusivamente:

- per le emergenze;
- per un periodo limitato, in corrispondenza di eventuali periodi di siccità.

Non è vero, dunque, che la vasca rimarrebbe inutilizzata.

Anzi, attesa l'effettiva funzionalizzazione all'impianto irriguo sarebbe certamente utilizzata.

Al contrario, una vasca sovradimensionata rischierebbe di non essere utilizzata.

Ancora una volta, il tentativo di opporre ad ogni costo rilievi.

C – SUL PUNTO 3) OVVERO SUL RILIEVO – MAI OPPOSTO PRIMA – RELATIVO AD UNA PRESUNTA INAMMISSIBILITÀ DEL PROGETTO PERCHÉ L'AZIENDA NON AVREBBE

MATERIA PRIMA PER ALIMENTARE L'IMPIANTO DI TRASFORMAZIONE PREVISTO NEL PROGETTO CONFIGURANDOSI L'ATTIVITÀ PROPOSTA COME AGROINDUSTRIALE

c.1 – Al punto 3) la Commissione introduce un nuovo e diverso motivo di non ammissibilità della domanda.

Tale circostanza è già di per sé idonea a dimostrare l'illegittimità del rilievo opposto.

Evidente la violazione del contraddittorio di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Dirimente la violazione del nuovo regime di cui al predetto art. 10 bis, come modificato dal Decreto Semplificazioni, attesa la impossibilità di opporre nuovi rilievi in seguito alla rimozione, quale che sia la causa, di un precedente motivo di diniego.

In ogni caso, è evidente anche la relativa erroneità.

Ma procediamo con ordine.

c.2 - In particolare, la Regione ha opposto *ex novo* che “*l'azienda non ha praticamente materia prima per alimentare l'impianto di trasformazione previsto nel progetto*” e che “*la produzione aziendale è largamente inferiore al 50% minimo previsto*”.

Muovendo da detto assunto, ha poi ritenuto che l'attività proposta si configurerebbe come “*agroindustriale*” in violazione del requisito di bando che prevede la possibilità del finanziamento di sole imprese agricole.

Da qui, poi, “*il sovradimensionamento di un impianto che nemmeno a regime potrà essere alimentato con materia prima prevalentemente di origine aziendale*”.

c.3 – Il motivo opposto è, prima di tutto, illegittimo per manifesta violazione delle garanzie partecipative.

Sul punto, si rinvia a quanto sopra già dedotto.

c.4 – Chiarito quanto sopra, in ogni caso, nel merito valga quanto segue.

c.4.1 - Prima di tutto non è vero che *“all’atto della presentazione della domanda l’azienda non ha praticamente materia prima per alimentare l’impianto di trasformazione”*.

Al momento della presentazione della domanda ovvero nel 2018, il ricorrente ha provveduto ad impiantare noccioli di tre anni, invece di piantine di un anno.

E ciò, al fine di poter subito entrare in produzione.

E così è stato, tanto è vero che:

- il ricorrente ha già iniziato l’investimento;
- la produzione è ormai corrispondente a quelle di piante al 5° anno (3 anni alla data di impianto + 2 a far data dall’inizio dell’investimento comunicato).

c.4.2 – Sotto altro profilo, non è vero che *“la produzione aziendale è largamente inferiore al 50% minimo previsto”*.

La produzione è già in fase avanzata.

I macchinari e le attrezzature delle quali intende dotarsi l’azienda sarebbero fruttuosamente impiegati nella produzione e lavorazione delle nocciole, in modo da traguardare le finalità connesse al progetto di investimento.

Sulla base di tali considerazioni, non è vero che la spesa per detti macchinari sarebbe inutile; al contrario sarebbe immediatamente utilizzabile.

Anzi, mai come in questo caso, avendo il ricorrente dato inizio all’investimento subito dopo il deposito dell’istanza, come espressamente consentito dal bando, la verifica della correttezza di quanto prospettato è nei fatti ovvero nella produzione concretamente già in essere.

c.5 – Chiarito quanto sopra, non è dato comprendere come la P.A. - del

tutto apoditticamente – arrivi a sostenere che il ricorrente si avvalga di materie prime dall'esterno in tal modo configurandosi un'attività agroindustriale.

Due precisazioni si impongono.

c.5.1 - Prima di tutto, il ricorrente non integra la propria materia prima con apporti dall'esterno.

Come sopra chiarito, non appena depositata l'istanza il ricorrente ha già iniziato la produzione, all'uopo impiantando piantine di nocciolo già di tre anni.

Per l'effetto, le uniche materie prima utilizzate sono quelle provenienti dai fondi nella propria disponibilità.

Tale circostanza disvela l'erroneità dei rilievi opposti.

In particolare, contrariamente a quanto opposto dalla P.A., risultano rispettate le seguenti condizioni di ammissibilità:

- *“i prodotti trasformati e venduti devono essere a prevalenza di origine aziendale”*; non è dato comprendere sulla base di quali dati e/o circostanze la P.A. assuma che il ricorrente acquisisca dall'esterno la maggior parte delle materie prime; soltanto mere ed erronee presunzioni;
- l'attività svolta /l'azienda è agricola e non agroindustriale, nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 2135 c.c..

c.5.2 - Del pari erroneo oltre ad inconferente è il rilievo relativo all'art. 17 del bando secondo il quale *“il beneficiario dovrà ... non cessare l'attività agricola dell'azienda per il periodo di vincolo degli investimenti e a non distogliere dal previsto uso i beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento per un periodo pari ad almeno 5 anni dal provvedimento di liquidazione del saldo emesso da AGEA”*.

E ciò, per le seguenti ragioni:

- trattasi di impegno che riguarda i beneficiari; attiene, dunque, ad un

momento successivo alla fase in oggetto;

- il mantenimento di detto impegno va, quindi, valutato soltanto *ex post* ovvero a seguito della liquidazione del saldo.

Non è dato, pertanto, comprendere come possa incidere tale rilievo sull'ammissibilità della domanda del ricorrente.

E' evidente, dunque, la relativa illegittimità.

**D – SUL PUNTO 4) OVVERO SULLA NON AMMISSIBILITÀ DI ALCUNE VOCI PRESENTI
NE COMPUTO METRICO (VOCI 56, 61, 62 E 64)**

d.1 – Con riferimento alle voci del computo metrico, la Commissione ha opposto le seguenti criticità ritenendo:

- con riferimento allo *“scavo a sezione per impianto di nocciole per sbancamento eseguito con mezzi meccanici per definire i livelli”* (voce 56) ed all’*“acquisto di piantine di nocciolo”* (voce 62): *“non può essere giustificato il ricorso ad altro prezziario”*;
- con riferimento alla *“concimazione con letame”* (voce 61): *“il richiedente nulla controdeduce pur tuttavia si ha presente che essendo un bene di consumo non può essere finanziato”*;
- con riferimento allo *“scavo per vasca raccolta acqua”* (voce 64): *“alla richiesta di riesame non sono stati prodotti gli elaborati grafici previsti dal bando per la nuova vasca con le corrette dimensioni”*.

d.2 – Su ciascuna delle voci valga quanto segue.

d.2.1 – Per quanto concerne i prezzi per lo scavo – buca (voce 56) e per l’acquisto di piantine (voce 62):

- il primo non è presente nel prezziario ovvero nell’indicato D.R.D. n. 281/2010; per l’effetto, del tutto correttamente si è provveduto ad applicare il Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici come specificamente previsto al par. 10 – lett. c del bando (*“le voci utilizzate nel computo metrico*

saranno quelle indicate nel “Prezzario per le opere di miglioramento fondiario”. Per gli interventi non previsti in tale documento andrà utilizzato il “Prezzario Regionale dei Lavori Pubblici”, vigente al momento della presentazione dell’istanza”);

- il secondo è presente nel prezzario indicato; in ogni caso, l’eventuale rilevata differenza di prezzo resterebbe a carico dell’azienda, non determinando, comunque, alcuna causa di esclusione nei limiti del prezzario di riferimento.

d.2.2 – Per quanto concerne la voce 61 afferente alla “*concimazione con letame*”, il ricorrente, in sede di ricorso, ha rappresentato - e la P.A. avrebbe dovuto tenerne conto ai fini di una completa istruttoria (si cfr. I motivo) – che, contrariamente a quanto opposto, detta voce non corrisponde ad un bene di consumo.

Prima del relativo utilizzo, il letame deve essere stoccato e lavorato.

Soltanto dopo tale processo può trovare utilizzo nel terreno per le finalità connesse.

d.2.3 – Per quanto concerne l’ulteriore voce n. 64, avente ad oggetto la vasca raccolta acqua, una volta chiarite le corrette dimensioni della vasca, i relativi elaborati grafici, che la P.A. ritiene mancanti, risultano ricompresi nella s.c.i.a. all’uopo depositata.

Segue l’erroneità anche di detto rilievo.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il danno è gravissimo.

Per effetto dei provvedimenti impugnati viene inibito al ricorrente di accedere ai benefici necessari per l’adeguamento della propria azienda alle nuove esigenze di mercato.

Il danno è tanto più grave ove si consideri che l’investimento non solo è già iniziato, ma è in fase avanzata, tanto da registrare la produzione già in

essere (si cfr. comunicazione di inizio dell'intervento depositato in data 29.03.2019).

L'immediata lesività ed il danno sono evidenti: trattasi di un provvedimento di esclusione e chiusura del procedimento.

Muovendo da tale presupposto, attesa la manifesta fondatezza del gravame, **al danno lamentato può avviarsi mediante l'adozione di una misura cautelare la riammissione alle successive fasi del procedimento.**

In mancanza di una immediata riammissione, il ricorrente si vedrebbe definitivamente preclusa la possibilità di accedere ai benefici in oggetto, nelle more assegnati agli altri richiedenti, e privato delle risorse su cui ha fondato l'assunzione di obbligazioni verso terzi.

Fermo quanto sopra sulla immediata lesività della esclusione, un'ultima precisazione.

La scheda di autovalutazione reca l'indicazione di **75 punti**.

Nella originaria fase di ammissione, la P.A. aveva assegnato al ricorrente **n. 73 punti**.

Per effetto della richiesta ammissione, pertanto, il ricorrente verrebbe ammesso a finanziamento.

P.Q.M.

Accogliersi i motivi aggiunti, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle competenze e spese del giudizio. Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è soggetta al versamento del contributo unificato nella misura di € 650,00.

Salerno, 16.02.2021.

Avv. Marcello FORTUNATO